

**ECC.MA CORTE DI APPELLO
DI CATANIA
SEZIONE LAVORO**

**Ricorso in appello
avverso la sentenza n. 2217/2022 del Tribunale di Catania**

Per la signora **SCAVUZZO GIUSEPPA**, nata a Castelvetro (TP) il 08/11/1982, (C.F.: SCVGPP82S48C286E) e residente in Gibellina, Via Bagolino 6, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente ricorso, rilasciato su foglio separato, dall'Avv. Rosanna Milazzo (C.F.:MLZRNN75D69C286G) del foro di Marsala ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Gibellina (TP) via Nunzio Nasi 5, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax n. 0924/1916014 o al seguente indirizzo *e-mail*: rosannamilazzo@tiscali.it; PEC: milazzorosanna@pec.ordineavvocatimarsala.it,

-appellante-

Contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (già MIUR) (C.F.: 80185250588) in persona del ministro *pro-tempore*, con sede in Viale Trastevere n.76, Roma;
 - **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** (C.F.: 80018500829) in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in via G. Fattori 60
 - **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CATANIA** (C.F.: 80008730873) in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in via con sede in via P. Mascagni 52, Catania;
- tutti rappresentati dal Funzionario Vito Failla ed elettivamente domiciliati presso gli uffici dell'Ambito Territoriale di Catania, siti in via P. Mascagni, n. 52, (pec: uspct@postacert.istruzione.it);

-appellati-

AVVERSO

La sentenza n. 2217/2022 del 14/06/2022, RG 10320/2019, pubblicata in data 14/06/2022

Premesso che:

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c depositato in data 05/11/2019, l'odierna appellante, sig.ra Scavuzzo Giuseppa, adiva il Tribunale di Catania, al fine "*disapplicare, sospendere o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente in ordine alla procedura concorsuale che ha coinvolto l'odierna ricorrente, nella parte in cui non ha riconosciuto il corretto punteggio alla ricorrente, e per l'effetto:*

- *ritenuta l'erroneità del punteggio attribuito alla ricorrente all'esito del concorso personale docente bandito dal D. Lgs 59/2017, art. 17 comma 2, lettera B, ordinare alle amministrazioni resistenti la correzione di detto punteggio tenendo conto della certificazione di inglese livello C1;*
- *per l'effetto, atteso il punteggio così corretto, ordinare alle amministrazioni resistenti di procedere alla stipula del contratto a tempo indeterminato assegnando alla docente uno dei posti resosi disponibile successivamente che sia più vicino alla residenza della stessa".*

A tal fine, chiamava in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (oggi Ministero dell'Istruzione); l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia-Ambito Territoriale per la Provincia di Catania.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta, contestando l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e, in ogni caso, il difetto di contraddittorio e la carenza del *periculum in mora*. Con ordinanza del 23/06/2020, il Giudice dott. Rosario Maria Annibale Cupri, dopo aver dato atto che la ricorrente aveva provveduto a integrare il contraddittorio nei confronti dei docenti controinteressati secondo le modalità per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. debitamente autorizzata, rigettava l'istanza cautelare, ritenendo insussistente il *periculum in mora* in quanto la docente si trovava in aspettativa per

dottorato di ricerca.

La causa proseguiva nel merito.

Con sentenza n. 2217 del 14/06/2022 il Giudice in accoglimento del ricorso dichiarava *“il diritto di Scavuzzo Giuseppa al riconoscimento del punteggio aggiuntivo spettante nell’ambito del concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno bandito dal d.m. 17 ottobre 2018 - d.d.g. 1546/2018, tenuto conto della certificazione di inglese livello C1 e, per l’effetto, condanna l’amministrazione resistente alla rettifica del punteggio precedentemente attribuito;*

condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite che si liquidano, complessivamente, in euro 2.008 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge”.

Tale sentenza che ha definito il giudizio di primo grado è ingiusta ed incompleta e, pertanto, l’odierno Giudicante non potrà che modificarla per i seguenti motivi:

IN DIRITTO

La sentenza oggetto del presente giudizio di impugnazione è viziata per i seguenti motivi:

**ILLOGICITA’ CONTRADDITTORIETA’ ED INSUFFICIENTE
MOTIVAZIONE IN ORDINE AL MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA
SEDE DI SERVIZIO SPETTANTE. VIOLAZIONE DELL’ART. 112 CPC.**

Con la sentenza oggi impugnata, Il Tribunale di Catania, nella persona della Dott.ssa Federica Amoroso, ha riconosciuto all’odierna appellante il diritto ad avere il punteggio aggiuntivo in relazione alla certificazione di inglese livello C1, spettante nell’ambito del concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno bandito dal d.m. 17 ottobre 2018 - d.d.g. 1546/2018.

Tale limitato riconoscimento è errato poiché, il Giudice avrebbe dovuto non solo riconoscere il corretto punteggio, come ha fatto, ma, sulla base

del corretto punteggio, avrebbe dovuto anche accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assegnata al posto che si era reso disponibile successivamente, più vicino alla residenza della stessa, ovvero Favignana, che sarebbe spettato già al momento della convocazione se solo l'amministrazione le avesse attribuito sin da subito il corretto punteggio.

Pertanto, erra il Giudice di prime cure quando non riconosce tale diritto alla ricorrente, come chiesto con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, limitandosi a riconoscere solo il corretto punteggio.

Aver ottenuto la corretta valutazione di un titolo posseduto ha fatto sì che la ricorrente ha ottenuto maggior punteggio in graduatoria con conseguente collocazione alla posizione spettante, anche se ad oggi, giova precisare, l'amministrazione **NON ha ancora ottemperato alla sentenza appellata e non ha apportato alla graduatoria alcuna modifica.**

Tuttavia, l'aver ottenuto tale punteggio in più, rispetto a quello che le avevano inizialmente attribuito, non serve a nulla se non le verrà attribuita la sede che sin dall'inizio le spettava, se solo l'amministrazione avesse fatto correttamente il suo lavoro.

Infatti, in data 23/08/2019, in sede di convocazione per il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato, la docente, occupando una posizione errata in graduatoria, otteneva quale sede di servizio un posto presso il 2° CD Biancavilla (CT), tipo posto EH.

Successivamente, in data 11/9/2019 la docente, veniva nuovamente convocata poichè, a seguito di rettifica del contingente, si erano resi disponibili 2 posti in provincia di Caltanissetta, ma tali posti venivano assegnati ad altri docenti meglio posizionati in graduatoria e la sig. Scavuzzo restava presso la sede precedentemente attribuita.

Senonchè, veniva poi a sapere che, il docente della posizione 19 (Schiavone Sabrina con punti 90.30) che in data 23/08/19 aveva accettato l'incarico su Favignana, lo lasciava libero. Tale posto, per scorrimento della graduatoria, veniva accettato dal docente della

posizione 24 (Artista Luisa con punti 89.50) che a sua volta lasciava libero il posto precedentemente assegnatole a Pantelleria.

Di conseguenza, il posto su Pantelleria, senza fare alcuna altra convocazione, veniva assegnato ad altro docente occupante la posizione n. 37 (Sparacino Valentina con punti 88.50).

Tale posto, se solo fosse stato correttamente conteggiato il punteggio della sig.ra Scavuzzo sarebbe di certo spettato a lei, in quanto avrebbe occupato la posizione 25 con punti 89.40, immediatamente dopo la docente che ha liberato il posto a Pantelleria (Artista Luisa), anziché occupare la posizione 46 con punti 87.40.

Non solo. La ricorrente veniva poi a conoscenza che in data successiva, era stato assegnato altro posto a Favignana (TP) ad altra docente occupante posizione successiva alla sua, se solo avessero corretto il punteggio spettantele.

L'amministrazione non ha valutato un titolo espressamente previsto dalla tabella di valutazione titoli allegata al bando di concorso e non ha tenuto in alcuna considerazione ben 2 reclami, attribuendo, poi, nuovi posti, senza averli banditi e senza aver convocato gli aspiranti inseriti in graduatoria, come invece aveva fatto per l'attribuzione degli altri posti in provincia di Caltanissetta, resi disponibili successivamente alla prima convocazione.

Pertanto, la sig.ra Scavuzzo aveva diritto ad ottenere non soltanto il riconoscimento del punteggio relativo alla certificazione di inglese, ma anche dell'assegnazione della sede spettantele, ingiustamente attribuita ad altri docenti.

Tuttavia, con la sentenza oggi impugnata il Giudice si è limitata al riconoscimento del punteggio, non tenendo neppure in considerazione che la ricorrente nel ricorso aveva chiesto anche l'attribuzione di uno dei posti resosi disponibile successivamente, che fosse più vicino alla residenza della stessa.

Come ribadito più volte dalla Corte di Cassazione "la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 c.p.c.,

riguarda il “petitum” che va determinato con riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l’attore intende conseguire, ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto....” (Cass. 13-6-2002 n. 8479; Cass. 6-8-2004 n. 15186; Cass. 24-3- 2011 n. 6757; Cass. 22-8-2013 n. 19424; Cass. civ. n. 11289/2018).

Le superiori argomentazioni inducono a ritenere che il Giudice, oltre a statuire il diritto della ricorrente ad avere attribuito il punteggio della certificazione di inglese, avrebbe anche, per l’effetto, dovuto riconoscere alla stessa l’attribuzione di una delle sedi spettanti in base al corretto punteggio, sedi che all’epoca, invece, sono state assegnate ad altri docenti.

Tanto che l’amministrazione, già contattata più volte dalla ricorrente, ha dichiarato verbalmente che nulla farà in merito all’assegnazione di una nuova sede alla ricorrente, non essendo stato stabilito in sentenza. Tra l’altro, si ribadisce che ad oggi non ha neppure corretto il punteggio della ricorrente per il quale ci si riserva di intraprendere un giudizio di ottemperanza.

Per tali motivi la sentenza oggi appellata andrà certamente riformata.

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, la signora Scavuzzo Giuseppa, come in epigrafe rappresentata e difesa,

CHIEDE

all’Ecc.ma Corte di Appello adita che, alla luce di quanto esposto, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma dell’impugnata sentenza n.2217/2022, Voglia fissare l’udienza di discussione della causa ed accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- riformare parzialmente la sentenza emessa dal Giudice Dott.ssa Federica Amoroso del Tribunale di Catania n. 2217/2022, RG 10320/2019, pubblicata in data 14/06/2022, perché ingiusta e viziata per i motivi indicati in narrativa ed in particolare in accoglimento del

presente appello voglia così provvedere:

-confermare la sentenza impugnata nella parte in cui riconosce *“il diritto di Scavuzzo Giuseppa al riconoscimento del punteggio aggiuntivo spettante nell’ambito del concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno bandito dal d.m. 17 ottobre 2018 - d.d.g. 1546/2018, tenuto conto della certificazione di inglese livello C1 e, per l’effetto, condanna l’amministrazione resistente alla rettifica del punteggio precedentemente attribuito;*

condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite che si liquidano, complessivamente, in euro 2.008 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge.”;

-ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente alla stipula del contratto a tempo indeterminato assegnando alla docente uno dei posti resosi disponibile successivamente (Favignana) o che sia più vicino alla residenza della stessa;

Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.

Ai sensi dell’art. 13 del DPR 115/2002, come modificato dall’art. 28 della L. 183/2011, si dichiara che il valore della presente controversia è di valore indeterminabile e pertanto è soggetta al pagamento del contributo unificato per € 388.50.

Si depositano:

fascicolo ricorso di primo grado (documenti da 1 a 15)

- 1) bando di concorso;
- 2) allegato C (valutazione titoli) al bando di concorso;
- 3) domanda di partecipazione al concorso;
- 4) graduatoria provvisoria;
- 5) reclamo del 29/7/19;
- 6) graduatoria provvisoria 12.8.19;
- 7) reclamo del 13/08/19;
- 8) graduatoria definitiva 19.8.19;

- 9) conferimento incarico a Biancavilla;
- 10) decreto convocazione 11/9/19;
- 11) elenco convocati 11/9/19;
- 12) decreto convocazione 16/9/19;
- 13) elenco convocati 16/9/19;
- 14) istanza di conciliazione 30/09/19 con ricevute;
- 15) certificazione linguistica;
- 16) ricorso Scavuzzo;
- 17) memoria difensiva MIUR;
- 18) ordinanza cautelare Scavuzzo;
- 19) sentenza 2217/22 Trib. Catania appellata.

Salvis juribus.

Gibellina 13 ottobre 2022.

Avv. Rosanna Milazzo